

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4269

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(FALCUCCI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati

*Presentato il 16 dicembre 1986*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, all'articolo 12, così come modificato dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, com'è noto, consente ai professori universitari la possibilità di dirigere istituti, laboratori e centri extrauniversitari di ricerca.

Un esame analitico del predetto articolo dimostra chiaramente come il legislatore abbia voluto conseguire, nel superiore pubblico interesse, una duplice finalità: da un lato, arricchire la ricerca universitaria indirizzando i professori verso esperienze maturate all'esterno dell'Università presso enti altamente specializzati in alcuni settori della ricerca scientifica; dall'altro, per converso, consentire ai pre-

detti enti il qualificato apporto di alte personalità scientifiche, che possono dare grande impulso all'attività svolta dagli stessi.

Posta tale premessa, non v'è dubbio che le disposizioni dell'articolo 12 vadano riferite ai professori universitari, a prescindere dal regime di impegno per il quale abbiano optato, e ciò nella considerazione che la direzione degli istituti, dei laboratori e dei centri di ricerca, proprio per l'attività ad essa inerente, richiede l'apporto di docenti di più alta qualificazione nel campo della ricerca scientifica.

Se così non fosse, dal momento che la quasi totalità dei professori di discipline scientifiche opera nell'Università in regime di impegno pieno, gli enti di ricerca

verrebbero depauperati del prezioso apporto di alte personalità, con la conseguenza dello svilimento della loro attività di ricerca da una parte, e, dall'altra, della recisione di quello stretto legame tra mondo universitario e mondo scientifico esterno che sia il legislatore delegante che il legislatore delegato hanno voluto fosse instaurato tra Università ed enti di ricerca.

In tale contesto, non può negarsi l'esigenza che la presidenza degli enti possa essere affidata a docenti universitari, i quali possono svolgere quelle funzioni di indirizzo che solo alte personalità scientifiche possono dare. Ed infatti il legislatore non poteva non riconoscere, ai professori universitari presidenti di enti pubblici di ricerca, la possibilità di avvalersi delle stesse norme dettate in via diretta ed immediata per i direttori degli istituti e laboratori di ricerca.

Per le su esposte ragioni, con il presente disegno di legge si intende evitare ogni possibile dubbio interpretativo al riguardo.

Con il comma 1 dell'articolo 1 si chiarisce, infatti, che l'autorizzazione a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale può essere concessa sia ai professori universitari a tempo definito sia a quelli a tempo pieno e che la predetta autorizzazione non occorre quando trattasi di centri operanti all'interno dell'Università, del CNR, dell'INFN, ovvero costituiti per contratto o per convenzione con enti pubblici (non economici).

Con il comma 2, infine, viene chiaramente evidenziata la volontà del legislatore di ricomprendere, nella previsione del terzo comma dell'articolo 12 succitato, anche la presidenza di enti pubblici di ricerca.

Con il comma 3 viene evidenziato che per i professori di ruolo chiamati a dirigere istituti e laboratori extra-universitari di enti di ricerca non pubblici l'aspettativa è senza assegni.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va interpretata nel senso che essa si applica ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati sia in regime di impegno a tempo definito che di impegno a tempo pieno e che non si intende riferita ai casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come modificato dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.

2. La disposizione concernente la direzione di istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca, di cui al comma terzo dell'articolo 12 succitato, si intende riferita anche alla presidenza degli enti stessi.

3. Per i professori di ruolo chiamati a dirigere istituti e laboratori extra-universitari di enti di ricerca non pubblici l'aspettativa è senza assegni.